



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DAL 1/01/2023 AL 31/12/2025. CIG: 94819787C6

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO ASSISTENZIALE

Corso Matteotti n. 58 – 06031 BEVAGNA PG

Partita Iva 00450620547

www.comune.bevagna.pg.it

PEC comune.bevagna@postacert.umbria.it

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA'
- Art. 3 - SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 4 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E MONTE ORE
- Art. 5 - NATURA DEL SERVIZIO
- Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO
- Art. 7 - VALORE DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA
- Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art. 10 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
- Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI
- Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- Art. 13 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
- Art. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- Art. 17 - PENALI
- Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
- Art. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO
- Art. 22 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 23 - CONTRATTO
- Art. 24 - CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE
- Art. 25 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili in ambito scolastico, così come disciplinato dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e s.m.i; Il servizio è finalizzato ad accompagnare l'alunno disabile nelle sue attività quotidiane all'interno della struttura scolastica e del territorio, favorendone l'apprendimento e l'acquisizione di nuove abilità, nonché un'adeguata integrazione sociale, creando interazioni e sinergie tra il minore, la scuola, la famiglia e i servizi territoriali. Infatti, il servizio, pur essendo di norma prestato presso gli istituti scolastici, può coprire anche eventuali gite scolastiche e/o attività esterne programmate dalla classe di appartenenza e che possono svolgersi anche oltre il normale orario di attività didattica.

Art. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'art. 12, comma 3 della legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni disabili un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- promuovere l'esigibilità del diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni disabili al fine di rafforzare ed implementare le abilità ed autonomie.
- migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l'apprendimento di competenze, di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l'ambiente;
- favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico
- promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici

L'impresa Aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- piena collaborazione con il personale docente e i collaboratori scolastici, nel rispetto delle proprie competenze e ruoli;
- favorire l'integrazione degli alunni disabili nell'ambito scolastico favorendone la conquista di autonomia fisica, relazionale e di apprendimento
- agevolare la frequenza e la permanenza scolastica dell'alunno disabile, facilitandone l'inserimento e la partecipazione alle attività didattiche svolte dal personale docente
- Sostenere l'alunno disabile nelle attività di specializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte alla valorizzazione delle abilità personali

Gli obiettivi che il servizio si prefigge sono:

- Promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali individualizzati e/o di gruppo che agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico
- Garantire e promuovere il diritto allo studio e all'informazione degli alunni con handicap, superando l'isolamento attraverso attività distinte dal sostegno scolastico
- Promuovere l'integrazione dell'alunno nel gruppo classe
- accompagnare l'alunno disabile, nelle sue attività quotidiane, all'interno della struttura scolastica e del territorio, favorendone un'adeguata integrazione sociale, creando interazioni e sinergie tra il minore, la scuola, la famiglia e i servizi territoriali.

Alla luce della Circolare 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione che attribuisce alla Scuola l'assistenza di base ed ai Comuni quella specialistica, gli interventi ad personam saranno articolati secondo le seguenti fasi:

- a) inserimento nel programma educativo individualizzato formulato unitamente ai servizi socio-sanitari del territorio, alla Scuola e alla famiglia dell'alunno disabile;
- b) effettuazione dell'intervento di assistenza ad integrazione dell'insegnante di sostegno;
- d) verifiche periodiche ed eventuali aggiornamenti dei programmi individualizzati.

L'accesso al servizio è vincolato, altresì, al possesso da parte del minore della "certificazione di handicap" rilasciata dai competenti servizi ASL ai sensi della Legge n. 104/92 .

Art. 3

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è da effettuarsi nel territorio del Comune di Bevagna (scuole di ogni ordine e grado) e fuori dal territorio comunale per i diversi ordini scolastici, se riferito ad alunni residenti in Bevagna, ma frequentanti scuole ubicate al di fuori del territorio comunale.

In caso di attivazione, per qualsiasi motivo, della didattica a distanza (DAD), didattica integrata (DID) o altre forme di didattica non in presenza potrà essere richiesto lo svolgimento del servizio sia "da remoto", tramite collegamento con apparecchiature informatiche, sia "a domicilio" per sostenere e aiutare l'alunno nelle ore di didattica non in presenza.

Art. 4

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E MONTE ORE

Il servizio si svolgerà, a seconda del plesso interessato, su cinque o sei giorni settimanali con esclusione dei festivi ed in coincidenza della durata dell'anno scolastico.

Il Comune individuerà e comunicherà all'appaltatore, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si renderanno necessarie preventivamente concordato con l'Autorità Scolastica competente.

Il Comune si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno scolastico nonché sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

L'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente all'articolazione degli orari ed all'erogazione delle prestazioni come specificatamente richiesto dall'Amministrazione Comunale.

In considerazione della specificità dei servizi, l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

Dovrà inoltre essere garantita la continuità, evitando, per quanto possibile, un avvicendamento di operatori.

Il monte orario annuale presunto è quello indicato nel seguente art. 7 e fino alla concorrenza massima dell'importo di aggiudicazione.

Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del bambino a scuola.

Il Comune si riserva, in particolare, la possibilità di apportare modifiche all'articolazione e all'organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto senza che la Ditta aggiudicataria possa esercitare rivalsa alcuna.

Art. 5
NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza educativa scolastica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con il Comune sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

Art. 6
DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio oggetto del presente capitolato è stabilita dal 1/01/2023 sino al 31/12/2025, conformemente al calendario scolastico annuale della Regione Umbria. I giorni di servizio sono quelli in cui si svolgono le lezioni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico regionale e secondo il programma e l'orario stabilito dalle autorità scolastiche competenti.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 i servizi potranno essere prorogati per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

E' facoltà dell'amministrazione Comunale rinnovare il contratto per un periodo non superiore a 3 anni ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 7
VALORE DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo massimo presunto del presente appalto per l'intero periodo è di euro **340.340,00** oltre Iva ai sensi di legge.

Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato annuale di n. **2.000 ore** per ciascun anno, ad un costo orario posto a base di gara di **euro 22,10** oltre IVA ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto è di **€ 340.340,00** come dal seguente prospetto:

Importo stimato posto a base di gara per i 36 mesi contrattuali al netto dell'iva	€ 132.600,00
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Eventuale aumento del quinto dell'importo di contratto	€ 26.520,00
Facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 3 anni	€ 132.600,00
Eventuale aumento del quinto dell'importo di contratto	€ 26.520,00
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 per un massimo di sei mesi	€ 22.100,00

IMPORTO TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO al netto dell'iva	€ 340.340,00
---	---------------------

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 il costo stimato della manodopera è di € 21,33/h oltre iva ai sensi di legge.

Art. 8

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 9

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà individuare una figura di coordinamento, che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori ed assuma il compito di responsabile del servizio.

Il responsabile individuato dall'appaltatore assume funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con il Comune e con i Dirigenti scolastici, nonché garantire il coordinamento e la partecipazione agli incontri di equipe per la programmazione e verifica delle attività. Il nominativo del coordinatore ed il suo recapito telefonico dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio del servizio.

Il responsabile dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

Art. 10

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Profili prestazionali essenziali.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato sulla base delle specifiche indicazioni del Comune di Bevagna.

Tutte le modifiche organizzative dell'Aggiudicataria che implicano cambiamenti nell'erogazione dei servizi, dovranno essere concordate con il Comune di Bevagna e il Dirigente Scolastico di ogni plesso interessato.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio e limitare il turnover.

L'aggiudicataria è responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate è altresì responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da essa dipendente. Provvede, pertanto, a garantire a suo carico:

- 1 il trasporto del proprio personale, se necessario;
- 2 prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, se richiesti;
- 3 il pagamento degli oneri derivanti dalla partecipazione di operatori a gite o ad altre manifestazioni (es. rimborso del pasto);

I tempi di percorrenza per raggiungere la sede degli interventi, comunque, non vengono considerati alla stregua di prestazione onerosa per il Comune.

Si impegna a sostituire gli operatori di cui, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato.

E' tenuta a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato circa le ore di intervento realizzate sul singolo servizio.

Il personale impiegato dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, dal Dirigente Scolastico, rispettare gli orari di servizio ed esporre cartellino identificativo.

L'affidatario dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Dirigente Scolastico, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato.

Dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT e RCO per i danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Assenze dei minori assistiti:

In caso di assenza con preavviso il soggetto aggiudicatario sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro del minore assistito. Il periodo di sospensione dal servizio non darà diritto a nessun riconoscimento né orario né economico.

Art. 11 ULTERIORI OBBLIGHI

L'Appaltatore si obbliga:

- trattandosi di servizi rivolti a minori con specifiche problematiche e particolari fragilità legate allo stato di soggetto disabile, a reimpiegare prioritariamente nei servizi oggetto del presente capitolato il medesimo personale già operante nei precedenti anni scolastici per l'assistenza ad alunni necessitanti di continuità educativa, mantenendo lo stesso trattamento giuridico-economico in conformità ai contratti collettivi di settore;
- a fornire al Comune di Bevagna, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale, loro qualifica e curriculum e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente l'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
- a inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.) garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali, nonché a garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- a provvedere allo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a garantire, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impiegati nel servizio, la loro immediata sostituzione con personale avente la stessa qualifica professionale;
- a comunicare al Comune le eventuali sostituzioni definitive degli operatori addetti al servizio;
- a farsi garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale che il proprio personale, nell'espletamento del servizio assegnato, segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, applicando, in particolare, il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico (D.lgs.196/2003);

- a tutelare, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs.196 del 30.6.2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, nonché a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati, assumendo la responsabilità del trattamento dei dati personali;

- ad attuare quanto disposto dal D. L.vo 66 del 13/04/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità – ed in modo particolare relativamente ai percorsi formativi propedeutici di cui al comma 4 dell’art. 3, alla collaborazione nella redazione del progetto individuale (art. 6), nonché a rispettare le norme e le direttive di attuazione che saranno emanate in ordine ai profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale;

- a presentare al Comune due relazioni sull’andamento del servizio, al termine del primo e del secondo quadrimestre di ciascun anno scolastico, nonché una relazione specifica inerente la realizzazione di progetti integrativi a favore di minori disabili in orario extrascolastico, se attivati; tali relazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dal soggetto individuato come responsabile del servizio;

Art. 12

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, all’interno e all’esterno della scuola durante le attività programmate.

L’aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere prima dell’avvio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti, finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 (massimale unico), dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso.

La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell’appalto.

Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Copia di tale polizza o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni dall’inizio del servizio.

Art. 13

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L’impresa è tenuta alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'impresa dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 14

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione del servizio alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto un corrispettivo per ogni ora di servizio svolta, pari al prezzo risultante da quanto offerto dalla stessa in sede di gara.

Il corrispettivo offerto potrà essere oggetto di aggiornamento trascorsi 2 anni dall'inizio dell'appalto, previa formale richiesta da parte della Ditta da inoltrare a mezzo pec entro ogni 30 novembre, in base all'indice Istat FOI. L'applicazione dell'adeguamento del corrispettivo avverrà, in mancanza di eccezioni da parte del Comune di Bevagna, dopo 30 giorni dalla data della richiesta.

Con il corrispettivo orario si intende compensato l'Appaltatore, da parte del Comune, di qualsiasi spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Dopo la stipulazione del contratto, il suddetto corrispettivo risultante dagli esiti della gara sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura, a cadenza mensile posticipata.

Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, previa verifica della effettività del servizio reso, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica rispondente alle norme di legge, con specificato il CIG del contratto sottoscritto con l'amministrazione, la descrizione del servizio, il numero di ore di servizio effettuate dagli operatori ed il costo orario applicato.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica da parte dell'Ente della sussistenza del requisito della regolarità contributiva.

Sono a carico dell'aggiudicatario le relative commissioni bancarie.

Dal pagamento dell'importo trimestrale sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle penali applicate in caso di disservizi.

Art. 15

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto all'appaltatore di cedere tutto o in parte il servizio.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende sub-appaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016. A seguito delle modifiche apportate all'art. 105, comma 1, del Codice, dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti".

Art. 17
PENALI

Qualora la Ditta aggiudicataria non si attenga a tutti gli obblighi di legge, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità da € 50,00 a € 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

L'applicazione della penalità deve essere proceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune, mediante riduzione diretta sull'importo spettante del mese nel quale è assunto il provvedimento del Responsabile della P.O.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Art. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto con le modalità e secondo le condizioni indicate dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore incorre, automaticamente, nella risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:

A. cessione del contratto;

B. cessione anche parziale del contratto e subappalto abusivo del servizio ;

C. reiterata deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune (le infrazioni potranno essere segnalate al Comune anche dalle Istituzioni Scolastiche presso le quali viene svolto il servizio);

D. mancato avvio del servizio alla data stabilita;

E. impiego nello svolgimento del servizio di personale carente della specifica professionalità;

F. mancato invio del personale, nei termini indicati nel contratto, per tre volte consecutive;

G. nel caso in cui l'appaltatore sia una società cooperativa, la cancellazione della stessa dall'Albo regionale di cui all'art. 2 della L.R. Piemonte 18/94 o dagli analoghi albi tenuti dalle altre Regioni;

H. quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;

I. in caso di violazione accertata degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 19;

L. in caso di violazione accertata degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 22.

Per le ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c.

Pertanto la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune dichiarerà all'altra parte, con semplice PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo.

Il Comune potrà valersi della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi

Art. 19
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i..

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Art 20

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le modifiche del contratto conseguenti alla successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21

NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Bevagna.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del medesimo codice.

Art. 22

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Bevagna, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini del bando di gara, dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;
- b) il Responsabile del Trattamento dei dati inerenti il presente procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Tania Raponi – t.raponi@comune.bevagna.pg.it tel. 0742/368124
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune Torgiano implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f), del citato GDPR.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime che costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Art. 23

CONTRATTO

Il Contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico con firma digitale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 24

CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro territorialmente competente per il Comune di Bevagna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25

RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alle disposizioni normative vigenti in materia.